

Sintesi di giurisprudenza * (III trimestre 2008)

INDICE DELLE MATERIE: I. ASSICURAZIONI: A) Intermediazione assicurativa; B) Contratto di assicurazione in genere; C) Assicurazione contro i danni; D) Assicurazione obbligatoria R.C. Auto.

II BANCA: A) L'impresa bancaria: profili generali; B) I titoli di credito bancari.

III. BORSA E MERCATO MOBILIARE: A) Intermediazione mobiliare; B) Emittenti; C) Sanzioni.

I. ASSICURAZIONI

SOMMARIO: A) *Intermediazione assicurativa*. – 1. Art. 13, parte B, lett. a) Direttiva n. 77/388/CEE. Intermediario di assicurazione. Esonero dall'IVA. – 2. Surrogazione dell'assicurazione. Artt. 1916 c.c. e 19 della legge n. 990/69. – 3. Società di assicurazione facenti parte di un gruppo. Rapporto di agenzia. Cessazione del rapporto fiduciario. Recesso dai contratti. – 4. Assicurazione obbligatoria. Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice. Azionabilità del titolo esecutivo formatosi nel giudizio di cognizione. – 5. Surroga dell'assicuratore. Onere della prova. – 6. Contratto di procuratore di assicurazioni. Rapporto di lavoro

* Sessantottesima puntata (le precedenti sono pubblicate in *Dir. banc.*, 1990, I, 350 e 551; 1991, I, 160, 459 e 597; 1992, I, 111, 253, 397 e 581; 1993, I, 112, 264, 471 e 594; 1994, I, 125, 255, 383 e 506; 1995, I, 157, 286, 443 e 601; 1996, I, 109, 265, 403 e 554; 1997, I, 129, 318, 478 e 645; 1998, I, 91, 277 e 637; 1999, I, 171, 290, 411 e 545; 2000, I, 143, 331, 516 e 671; 2001, I, 89, 229 e 383; 2002, I, 145, 327 e 629; 2003, I, 141, 315 e 471; 2004, I, 321, 447 e 657; 2005, I, 109 e 301; 2006, I, 169 e 533; 2007, I, 163, 343 e 583; 2008, I, 153; 363; 549 e 745; 2009, I, 111, 333).

Questa sintesi intende offrire una prima informazione sulle sentenze relative alla materia di interesse della rivista, depositate o edite nel periodo di riferimento.

Hanno collaborato: RANIERI RAZZANTE (§§ 1-24); ALESSANDRO BENOCCI (§§ 25 e 26); DARIO MARTORANO (§§ 27-29); VINCENZO CARIDI (§§ 30-35).

autonomo. Volontà delle parti. – B) *Contratto di assicurazione in genere.* – 7. Contratto di assicurazione. Durata del contratto di assicurazione. Art. 1899 c.c. – 8. Contratto di assicurazione. Causa del contratto. Artt. 1917 e 1419, co. 2 c.c. – 9. Contratto di assicurazione. Prova del contratto. Polizza di assicurazione. – 10. Contratto di assicurazione. Assicurazione presso diversi assicuratori. Art. 1910 c. c. Regresso. – 11. Contratto di assicurazione. Azione di garanzia svolta dall'assicurato. Art. 1917, co. 3, c.c. – 12. Assicurazione fideiussoria o cauzionale. Contratto a favore di terzi. Terzo beneficiario della polizza. Tutela dell'affidamento. – 13. Contratto di assicurazione della responsabilità civile. Pagamento dell'indennizzo. Surrogazione della vittima. Formulazione della domanda risarcitoria. – B.1) *Assicurazioni sociali.* – 14. Interpretazione delle disposizioni del fondo aziendale integrativo. Compito del giudice di merito. Sindacabilità in sede di legittimità. – 15. Rapporto di lavoro a tempo parziale. Difetto di forma scritta prevista “*ad substantiam*”. Regime contributivo ordinario. – 16. Esercizio di varie attività autonome. Attività libero professionali. Assicurazione obbligatoria. Principio della doppia previdenza. – 17. Assicurazioni sociali. Soci di società cooperative artigiane. Attività ulteriore di lavoro autonomo artigiano svolta in proprio dal socio. Legge n. 233/90. – 18. Contratto di assicurazione stipulato in favore del dipendente. Termine di prescrizione dei diritti del lavoratore. Avviso al lavoratore. – 19. Contratto di lavoro per l'espletamento di attività di praticantato giornalistico. Diritto al trattamento economico e previdenziale. – C) *Assicurazione contro i danni.* – 20. Assicurazione per danni a cose. Domanda di manleva e garanzia dell'assicuratore. – D) *Assicurazione obbligatoria R.C. Auto.* – 21. Responsabilità civile per i danni da circolazione stradale. Contratto di assicurazione e relativi, contrassegno e certificato. – 22. Responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione di veicoli a motore. Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del natante (o del veicolo). – 23. Responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione di veicoli a motore. Risarcimento dei danni. – 24. Responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione di veicoli a motore. Liquidazione del danno da riduzione della capacità di guadagno.

A) INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

1. *Art. 13, parte B, lett. a) Direttiva n. 77/388/CEE. Intermediario di assicurazione. Esonero dall'IVA.* La Corte di giustizia delle Comunità Europee, 3 aprile 2008, n. 124 (in *Obbl. e Contr.*, 2008, 6, 562 con nota di ROSSOLILLO; *Corriere Trib.*, 2008, 19, 1538 con nota di SANTI) ha stabilito che l'art. 13, parte B, lett. a), della VI Direttiva n. 77/388/CEE deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un mediatore o un intermediario d'assicurazione intrattenga con le parti del contratto d'assicurazione o di riassicurazione alla cui conclusione contribuisce non un rapporto diretto, ma solamente un rapporto indiretto per il tramite di un altro soggetto, a sua volta in relazione diretta con una di dette parti e al quale siffatto mediatore o intermediario di assicurazione sia legato contrattualmente, non osta a che la prestazione fornita da quest'ultimo sia esonerata dall'IVA ai sensi di detta disposizione.

2. *Surrogazione dell'assicurazione. Artt. 1916 c.c. e 19 della legge n. 990/69.* Il Tribunale di Monza, 15 maggio 2008 (in *Massima redazionale*, 2008), ha stabilito che in materia di surrogazione dell'assicurazione – a norma del combinato disposto dell'art. 19 della legge n. 990/69 e dell'art. 1916 c.c. – l'assicurazione (in qualità di impresa designata e in nome e per conto del Fondo di Garanzia delle vittime della strada) che è tenuta al ristoro dei danni arrecati dal responsabile dell'evento in forza del quale è stata legittimamente erogata l'indennità assicurativa previdenziale subentra nell'identica posizione sostanziale e processuale dei danneggiati verso il terzo autore del fatto dannoso, peraltro senza soffrire di limitazioni ovvero esclusioni con riguardo al titolo di tale responsabilità.

3. *Società di assicurazione facenti parte di un gruppo. Rapporto di agenzia. Cessazione del rapporto fiduciario. Recesso dai contratti.* La Suprema Corte, 4 giugno 2008, n. 14771 (in *Mass. Giur. it.*, 2008; *CED Cassazione*, 2008; *Contratti*, 2008, 11, 977 con nota di BACCIARDI; *Contratti*, 2008, 11, 1039) ha stabilito che in materia di rapporto di agenzia, il collegamento economico-funzionale fra imprese (società di assicurazione) facenti parte dello stesso gruppo – pur non realizzando un'unitaria soggettività giuridica, né essendo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti al rapporto costituito con una società si estendano anche alle altre – determina una convergenza di interessi economici, tale per cui, ove l'agente abbia in atto una pluralità di distinti rapporti con le singole società collegate, il verificarsi di un evento interruttivo del rapporto fiduciario tra l'agente e una delle stesse è idoneo a determinare la cessazione della fiducia anche con riguardo agli altri rapporti e a legittimare, conseguentemente, il recesso dai contratti conclusi con l'agente.

4. *Assicurazione obbligatoria. Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice. Azionabilità del titolo esecutivo formatosi nel giudizio di cognizione.* Per Cass., 20 giugno 2008, n. 16798 (in *Mass. Giur. it.*, 2008; *CED Cassazione*, 2008) in materia di assicurazione obbligatoria dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nel caso in cui il giudicato si è formato contro la società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa, l'impresa designata per i pagamenti e il Commissario Liquidatore per conto dell'INA - Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, il titolo esecutivo formatosi nel giudizio di cognizione sul risarcimento dei danni tra i predetti soggetti e il danneggiato, non può essere azionato nei confronti della CONSAP, gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Ciò contrariamente al caso

in cui al giudizio risarcitorio abbia partecipato un'impresa cessionaria del portafoglio di quella posta in liquidazione coatta amministrativa, in quanto, in tale ultimo caso, l'impresa cessionaria sta in giudizio quale rappresentante sostanziale e processuale del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e, quindi, il titolo esecutivo formatosi formalmente contro tale impresa è riferibile sostanzialmente al Fondo e può essere fatto valere contro lo stesso, in nome e per conto del quale la predetta impresa è stata in giudizio.

5. *Surroga dell'assicuratore. Onere della prova.* Trib. Roma, 7 luglio 2008 (in *Massima Redazionale*, 2008) ha stabilito che riguardo alla surroga ai sensi dell'art. 1916 c.c., va chiarito che l'assicuratore ben può assolvere l'onere di provare la sua qualità e il danno risarcito con la produzione della quietanza, da cui sia inequivocabilmente desumibile l'esistenza del contratto d'assicurazione *de quo* e nella quale sia esattamente individuato il danno risarcito. Quando l'assicuratore agisce nei confronti del terzo responsabile, questi, mentre non può far valere ragioni di annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto, deducibili soltanto dall'altro contraente, è legittimato a contrastare, in via d'eccezione, i presupposti della surrogazione medesima (potendo, quindi, opporre la nullità del contratto stesso – inclusa quella per inesistenza del rischio o per carenza di interesse – oppure l'avvenuto pagamento dell'indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto) e, in tal caso, è necessario che l'assicuratore esibisca la polizza ovvero provi in altra forma documentale il contenuto del contratto, non essendo, invece, sufficiente il solo richiamo al numero di polizza contenuto nella quietanza rilasciata dal terzo danneggiato.

6. *Contratto di procacciatore di assicurazioni. Rapporto di lavoro autonomo. Volontà delle parti.* Trib. Milano, 11 luglio 2008 (*Massima Redazionale*, 2008) ha ritenuto che per la corretta individuazione della posizione giuridica del procacciatore di affari – la cui attività può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro autonomo che di un rapporto di lavoro subordinato – non giova affidarsi a parametri assoluti, ma è imprescindibile procedere, caso per caso, all'unitaria e complessiva disamina delle modalità peculiari del rapporto.

B) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERE

7. *Contratto di assicurazione. Durata del contratto di assicurazione.* Art. 1899 c.c. Trib. Genova, 7 aprile 2008 (in *Massima redazionale*,

2008) ha ritenuto che l'art. 1899 c.c., il quale prevede una durata massima decennale del contratto di assicurazione, è assolutamente compatibile con la particolare natura del contratto che è infatti il tipico negozio aleatorio, non potendo le parti prevedere, al momento della conclusione, se il sinistro si produrrà (in tal modo arricchendo l'assicurato che avrà corrisposto premi il cui ammontare è inferiore al valore assicurato) o, invece, non si produrrà (in tal modo arricchendo l'assicuratore che avrà lucrato 'intero ammontare dei premi corrisposti); pertanto, proprio perché il rischio è al centro dell'intera vicenda assicurativa, è ragionevole la pattuizione della durata di un contratto di assicurazione decennale, tutto sommato vantaggiosa per l'assicurato, per il quale, solitamente, è verosimile il prodursi del sinistro, trovandosi quindi garantito dalla compagnia per la durata di dieci anni, a prescindere dai sinistri che questa dovrà assicurare.

8. *Contratto di assicurazione. Causa del contratto. Artt. 1917 e 1419, comma 2 c.c.* Trib. Genova, 8 aprile 2008 (in *Danno e Resp.*, 2009, 1, 103 con nota di CARASSALE) ha stabilito che l'art. 1917 c.c. è norma inderogabile rappresentando l'essenza stessa del contratto di assicurazione e cioè il trasferimento del rischio derivante dall'esercizio di una attività professionale esercitata. Da ciò consegue che nel contratto di assicurazione R.C. la clausola contrattuale c.d. "claims made", che sottopone l'operatività della garanzia al momento in cui perviene la richiesta risarcitoria del danneggiato, dà origine a un contratto atipico nullo sia perché contrario all'imperativa norma primaria di cui all'art. 1917 c.c., sia perché rende il contratto privo di causa e cioè privo del trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore. È, tuttavia, ben possibile sostituire alla medesima la disciplina legale secondo il disposto dell'art. 1419, co. 2, c.c.

9. *Contratto di assicurazione. Prova del contratto. Polizza di assicurazione.* App. Roma, 10 aprile 2008 (in *Massima redazionale*, 2008) ha affermato che in materia di contratto di assicurazione, la polizza costituisce il documento probatorio tipico del contratto medesimo e il suo rilascio, che forma oggetto di uno specifico obbligo dell'assicuratore, presuppone logicamente e giuridicamente l'efficacia del contratto.

10. *Contratto di assicurazione. Assicurazione presso diversi assicuratori. Art. 1910 c.c. Regresso.* Per Cass., 19 maggio 2005, n. 12691 (in *CED Cassazione* 2008; *Danno e Resp.*, 2008, 7, 812) il regresso tra assicuratori che con indipendenti contratti abbiano coperto il medesimo rischio, previsto dall'art. 1910, co. 3, c.c., costituisce un diritto autonomo, scatu-

rente dal pagamento dell'indennizzo. È da tale momento, pertanto, che decorre la prescrizione del diritto in questione, e non dall'avverarsi del rischio dedotto in contratto.

11. *Contratto di assicurazione. Azione di garanzia svolta dall'assicurato. Art. 1917, co. 3, c.c.* Trib. Chieti, 14 luglio 2008 (in *Massima redazionale*, 2008) ha ritenuto che in tema di rapporti derivanti dal contratto di assicurazione, l'azione di garanzia svolta dall'assicurato nei confronti della propria Compagnia Assicurativa per il rimborso delle somme dovute al danneggiato, a titolo di risarcimento e di rimborso delle spese processuali, ha un oggetto diverso da quella prevista dall'art. 1917, co. 3, c.c., diretta a ottenere il rimborso delle spese sostenute dallo stesso assicurato per resistere all'azione del danneggiato.

12. *Assicurazione fideiussoria o cauzionale. Contratto a favore di terzi. Terzo beneficiario della polizza. Tutela dell'affidamento.* Per Cass., 16 settembre 2008, n. 23708 (in *Mass. Giur. it.*, 2008; *CED Cassazione*, 2008; *Contratti*, 2009, 1, 64; *Contratti*, 2009, 6, 584 con nota di Scarpa) in materia di assicurazione fideiussoria o cauzionale – che rientra nello schema del contratto a favore di terzi – stipulata dall'appaltatore su richiesta del committente e in suo favore, la tutela derivante dai principi in tema di rappresentanza apparente va estesa al terzo beneficiario della polizza, che non solo subentra nella stessa posizione giuridica dello stipulante, quanto alla validità e all'efficacia della prestazione promessa in suo favore, ma è anche l'unico soggetto economicamente interessato alla stipulazione del contratto, potendo lo stipulante appaltatore anche non avere interesse all'effettiva validità ed efficacia dell'assicurazione, essendone sufficiente la mera apparenza, agli effetti che egli persegue, che sono quelli di condizionare in suo favore il comportamento del committente. In tali casi, alla forma giuridica bilaterale della stipulazione, in relazione alla quale il committente è terzo, corrisponde un'operazione economica sostanzialmente trilaterale, in cui l'unica parte effettivamente interessata alla validità del contratto è il beneficiario della polizza, che a essa condiziona l'erogazione delle sue prestazioni. Pertanto, negare a tale beneficiario la tutela dell'affidamento sulla situazione apparente equivarrebbe ad adottare una soluzione antitetica a quella richiesta dai reali interessi di cui si controverte.

13. *Contratto di assicurazione della responsabilità civile. Pagamento dell'indennizzo. Surrogazione della vittima. Formulazione della domanda risarcitoria.* Per Cass., 30 settembre 2008, n. 24331 (in *Mass. Giur. it.*,

2008; *CED Cassazione*, 2008), la vittima di un fatto illecito, ove intenda surrogarsi al responsabile nel domandare all'assicuratore di quest'ultimo il pagamento dell'indennizzo dovuto in forza di un contratto di assicurazione della responsabilità civile, ha l'onere di formulare la relativa domanda in modo chiaro e inequivoco, dichiarando formalmente sia la propria intenzione di surrogarsi al debitore inerte, sia che l'esercizio del diritto nel quale intende surrogarsi non è riservato al suo titolare.

B. 1) Assicurazioni Sociali

14. *Interpretazione delle disposizioni del fondo aziendale integrativo. Compito del giudice di merito. Sindacabilità in sede di legittimità.* La Suprema Corte, 4 aprile 2008, n. 8808 (in *Mass. Giur. it.*, 2008; *CED Cassazione*, 2008) ha stabilito che l'interpretazione delle disposizioni del regolamento di un fondo aziendale integrativo del trattamento pensionistico obbligatorio a carico del sistema pubblico di previdenza, non avendo il regolamento valore di legge o di normazione secondaria, costituisce accertamento di fatto – al pari dell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune – e, quindi, è riservata al giudice di merito e può essere sindacata in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale oppure per vizio di motivazione. In tal caso, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente il punto e il modo in cui l'interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti obiettivamente carente o logicamente contraddittoria, non potendo invece limitarsi a contrapporre interpretazioni o argomentazioni alternative rispetto a quelle proposte dal giudice di merito.

15. *Rapporto di lavoro a tempo parziale. Difetto di forma scritta prevista "ad substantiam". Regime contributivo ordinario.* Per Cass. 5 maggio 2008, n. 11011 (in *Mass. Giur. It.*, 2008; *CED Cassazione*, 2008; *Lavoro nella Giur.*, 2008, 9, 956; *Dir. e Pratica Lav.*, 2008, 46, 2658) in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, il difetto di forma scritta prevista "ad substantiam" per la conclusione del contratto preclude a esso, per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione, di produrre gli effetti propri del lavoro a tempo parziale. Ne consegue che va esclusa l'applicazione del particolare trattamento previdenziale previsto, con disposizioni di favore per il rapporto a tempo parziale, all'art. 5, co. 11, del d.l. n. 726/84, convertito con modificazioni nella legge n. 863/84, e deve invece applicarsi il regime contributivo ordinario, prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile.

16. *Esercizio di varie attività autonome. Attività libero professionali. Assicurazione obbligatoria. Principio della doppia previdenza.* Per Cass., 14 maggio 2008, n. 12103, (in *Mass. Giur. it.*, 2008; *CED Cassazione*, 2008) la regola dettata dall'art. 1, co. 208, primo periodo, della legge n. 662/96 – secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente – non si applica alle attività autonome non esercitate in impresa (quali le attività libero professionali) ovvero esercitate in imprese non riconducibili ad alcuna delle categorie che possano dar luogo anche all'obbligo di iscrizione alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali (quali imprese industriali o artigianali o società per azioni). La deroga, affidata alla discrezionalità del legislatore ordinario, al principio della doppia previdenza, opera, entro gli stessi limiti, nell'ipotesi di esercizio contemporaneo di doppia attività (ciascuna delle quali presupposto di previdenze diverse) e anche ove il principio della doppia previdenza sia previsto esplicitamente (come per l'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, legge n. 335/95).

17. *Assicurazioni sociali. Soci di società cooperative artigiane. Attività ulteriore di lavoro autonomo artigiano svolta in proprio dal socio.* Legge n. 233/90. Per Cass., 27 maggio 2008, n. 13818 (in *Mass. Giur. it.*, 2008; *CED Cassazione*, 2008) i compensi erogati ai soci delle cooperative di lavoro devono essere assoggettati, in forza dell'art. 2 del r.d.l. n. 1422/24, alla contribuzione dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, anche se detti soci sono iscritti all'albo delle imprese artigiane, fermo restando che se costoro svolgano in proprio, anche e in aggiunta, prestazioni di lavoro autonomo come imprenditori artigiani, ricavando un reddito di impresa, tale reddito deve essere assoggettato a contribuzione presso la relativa gestione dei lavoratori autonomi, ai sensi della legge n. 233/90.

18. *Contratto di assicurazione stipulato in favore del dipendente. Termine di prescrizione dei diritti del lavoratore. Avviso al lavoratore.* Per Cass., 11 giugno 2008, n. 15497 (in *Mass. Giur. it.*, 2008; *CED Cassazione*, 2008), qualora per norma collettiva il datore di lavoro abbia l'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione a favore del suo dipendente, il

termine annuale, inderogabile, di prescrizione dei diritti del lavoratore derivanti dal contratto di assicurazione decorre dalla stipulazione dello stesso, senza che il decorso possa essere escluso né dal mancato avviso al lavoratore – essendo l'obbligo del datore adempiuto con la sola stipulazione e non ricorrendo, in difetto di specifica previsione, l'obbligo accessorio di comunicare al lavoratore la conclusione del contratto –, né dalla mancata costituzione del collegio arbitrale previsto dal contratto collettivo applicabile – non sussistendo, in difetto di convergente volontà delle parti contrattuali, un diritto del lavoratore alla costituzione di questo organismo, né un onere datoriale di nominare il relativo componente.

19. *Contratto di lavoro per l'espletamento di attività di praticantato giornalistico. Diritto al trattamento economico e previdenziale.* Per Cass., 17 giugno 2008, n. 16383 (in *Mass. Giur. it.*, 2008; *CED Cassazione*, 2008) in materia di rapporto di lavoro giornalistico, la mancanza dell'iscrizione nell'Albo dei praticanti giornalisti comporta la nullità del contratto di lavoro per violazione di legge, che non è sanabile con la successiva retrodatazione dell'iscrizione stessa, ma non esclude – non derivando detta nullità da illiceità dell'oggetto o della causa – che l'attività svolta, ai sensi dell'art. 2126 c.c., conservi giuridica rilevanza ed efficacia. Da ciò deriva che, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e previdenziale, ma da ciò non sorge anche lo specifico obbligo dell'assicurazione presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.), il cui fondamento è originato dall'iscrizione all'Albo e non solo dalla natura dell'attività svolta.

C) ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

20. *Assicurazione per danni a cose. Domanda di manleva e garanzia dell'assicuratore.* Trib. Genova, 7 aprile 2008 (in *Massima redazionale*, 2008) ha ritenuto che in materia di assicurazione per danni a cose, con riferimento alla domanda di manleva e di garanzia dell'assicurato nei confronti della propria assicurazione, la circostanza che il danno lamentato dalla parte danneggiata derivi da fatti molto anteriori all'inizio dell'efficacia del contratto di assicurazione non esclude, di per sé sola, la copertura assicurativa del sinistro, nei casi in cui lo stesso rientra comunque nell'oggetto dell'assicurazione come individuato dalla polizza assicurativa.

D) ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RC AUTO

21. *Responsabilità civile per i danni da circolazione stradale. Contratto di assicurazione e relativi, contrassegno e certificato.* Trib. Bari, 30 aprile 2008 (in *Massima redazionale*, 2008) ha stabilito che il contratto di assicurazione per responsabilità civile per i danni da circolazione stradale e il relativo contrassegno sono atti di natura strettamente privatistica, la cui falsificazione deve inquadrarsi nella fattispecie di cui all'art. 485 c.p. L'attestazione, da parte dell'assicuratore, di dati non veritieri nel certificato di assicurazione integra, dunque, il delitto di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, previsto dall'art. 481 c.p., mentre la contraffazione e l'alterazione dello stesso documento configura il reato di falsità in scrittura privata, previsto dall'art. 485 dello stesso codice.

22. *Responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione di veicoli a motore. Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del natante (o del veicolo).* La Suprema Corte, 22 maggio 2008, n. 13239 (*Mass. Giur. it.*, 2008; *CED Cassazione*, 2008) ha stabilito che deve considerarsi evento relativo alla circolazione l'incendio propagatosi da un natante (o da un veicolo) in sosta, con conseguente azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del natante (o veicolo), a meno che esso non sia stato appiccato dall'azione dolosa dei terzi, da sola sufficiente a escludere il nesso di causalità tra la circolazione e l'incendio stesso.

23. *Responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione di veicoli a motore. Risarcimento dei danni.* Per Cass., 30 maggio 2008, n. 14480 (in *Mass. Giur. it.*, 2008; *CED Cassazione*, 2008), in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il danneggiato può conseguire rivalutazione monetaria e interessi sull'importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni, anche oltre il massimale di polizza, in ogni caso in cui – proponendo azione diretta contro l'assicuratore abbia formulato specifica domanda volta al riconoscimento delle suddette voci. A tale proposito non è, peraltro, necessario che il danneggiato chieda espressamente che dette voci siano corrisposte oltre il massimale, non potendosi ritenere, sulla base di tale omessa specifica richiesta, che l'interessato abbia voluto rinunciare all'integrale risarcimento dei danni, ivi inclusi quelli conseguenti alla mora dell'assicuratore.

24. *Responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione di veicoli a motore. Liquidazione del danno da riduzione della capacità di guadagno.* Per Cass., 30 settembre 2008, n. 24331 (in *Mass. Giur. it.*, 2008; *CED Cassazione*, 2008) la liquidazione del danno da riduzione della capacità di guadagno, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un minore in età scolare, può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infornuto. La relativa prognosi deve avvenire, in primo luogo, in base agli studi compiuti e alle inclinazioni manifestate dalla vittima e, in secondo luogo, sulla scorta delle condizioni economico – sociali della famiglia. In assenza di riscontri concreti dai quali desumere gli elementi suddetti, (e, perciò, del possibile ricorso alla prova presuntiva), la liquidazione potrà avvenire attraverso il ricorso al triplo della pensione sociale. La scelta tra l'uno o l'altro tipo di liquidazione costituisce un giudizio tipicamente di merito ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

II. BANCA

SOMMARIO: A) *L'impresa bancaria: profili generali.* – 25. Vigilanza. – 25.1. Qualità del cedente e regime di pubblicità nella cessione di rapporti giuridici a banche. – 26. Responsabilità della banca. – 26.1. Responsabilità aquiliana della banca per fornitura di informazioni inesatte. – B) *I titoli di credito bancari.* – 27. Ammortamento di assegno bancario; termine per l'opposizione; applicazione della norma speciale *ex art. 69* del r.d. n. 1736 del 1933. – 28. Assegno bancario; accreditamento "salvo incasso"; mancato pagamento da parte del terzo; obbligo della banca girataria per l'incasso di far levare il protesto; obbligo della banca di restituzione del titolo al correntista girante per l'incasso. – 29. Cancellazione del nominativo dal registro informatico dei protesti per firma poco leggibile e diversa da quella del titolare del conto; azionabilità *ex art. 700 c.p.c.*: sussistenza.

A) L'IMPRESA BANCARIA: PROFILI GENERALI

25. Vigilanza.

25.1. *Qualità del cedente e regime di pubblicità nella cessione di rapporti giuridici a banche.* Nell'ipotesi in cui una cessione di rapporti giuridici sia effettuata in favore di banche, l'art. 58 t.u.b. prevede un regime speciale di pubblicità, parzialmente derogatorio tanto rispetto all'art. 1264 c.c., quanto rispetto alla normativa in materia di trasmis-

sibilità delle garanzie. In particolare, l'art. 58 prevede che, in caso di cessione di rapporti giuridici a banche, la banca cessionaria ha l'onere di iscrivere la cessione nel registro delle imprese e di pubblicarla nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Eseguiti gli adempimenti pubblicitari previsti dalla norma, la cessione dei rapporti giuridici ha effetto nei confronti del debitore ceduto senza la necessità che questi l'accetti e senza la necessità che a questi venga notificato alcunché. Non solo. Eseguiti gli adempimenti pubblicitari previsti dalla norma, le garanzie eventualmente accessorie ai rapporti giuridici oggetto della cessione si trasmettono validamente, e con lo stesso grado, dal cedente al cessionario senza la necessità che la banca provveda a ulteriori formalità previste dal diritto comune. Nel periodo in rassegna, Cass., 25 luglio 2008, n. 20473 (in *Rep. Foro it.*, 2008, voce *Banca, credito e risparmio*, n. 109 e in *Mass.*, 2008, 1324) si occupa delle connotazioni qualitative che deve eventualmente possedere il cedente affinché alla cessione di rapporti giuridici in favore di una banca possa essere applicato il regime speciale di pubblicità sopra descritto. La pronuncia del giudice di legittimità riguarda un credito inizialmente vantato da una banca verso una società e assistito da un'ipoteca concessa dalla stessa società sui propri immobili. La banca viene posta in liquidazione coatta amministrativa e cede il credito a una seconda società in aderenza a quanto previsto dall'art. 90 t.u.b.. La società cessionaria è un soggetto non bancario e cede a sua volta il credito a una banca e la banca provvede all'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nel frattempo, la società debitrice fallisce e, in sede di esecutorietà del riparto finale, il giudice delegato al fallimento emette decreto a mezzo del quale dispone il pagamento di una somma di denaro a carico della società debitrice fallita e in favore della banca cessionaria del credito. Un'associazione professionale creditrice della società fallita deposita reclamo avverso il decreto eccependo la violazione del principio della *par condicio creditorum*. Il Tribunale di Treviso lo rigetta con ulteriore decreto e, contro quest'ultimo, l'associazione professionale propone ricorso per cassazione, a mezzo del quale eccepisce che il pagamento disposto dal giudice delegato al fallimento presuppone che la banca vanti nei confronti della società fallita lo stesso credito ipotecario che, nei confronti della società fallita, vantava la prima banca poi posta in liquidazione coatta amministrativa. Secondo il ricorrente, il presupposto sarebbe erroneo perché, a fronte della circolazione del credito, non sarebbe possibile ravvedere una contemporanea e parallela circolazione della garanzia ipotecaria, in quanto la banca non avrebbe prov-

veduto, come richiesto dall'art. 2843 c.c., all'annotazione della cessione del credito in margine all'iscrizione dell'ipoteca, con conseguente impedimento alla trasmissibilità dell'ipoteca stessa. Il ricorrente insiste infatti che l'esonero da tale onere riguarderebbe soltanto le cessioni di crediti di natura interbancaria, nelle quali tanto il cedente quanto il cessionario rivestano la qualifica di banca. La Suprema Corte replica che la cessione dei crediti di cui si discute è effettivamente avvenuta tra un cedente non bancario e un cessionario bancario. Tuttavia, il giudice di legittimità osserva che, se è vero che l'art. 58 subordina l'applicazione del regime pubblicitario di favore alla riscontrabilità nel cessionario della qualifica bancaria, non è invece vero che la norma richieda la medesima qualifica anche per il cedente. Nel fare genericamente riferimento al «cedente», infatti, l'art. 58 esclude che questa parte della vicenda contrattuale debba presentare peculiari connotazioni qualitative. Così argomentando, la Corte conclude disponendo che l'ipoteca si è regolarmente trasmessa dalla banca in l.c.a. al soggetto non bancario e poi da quest'ultimo alla banca *in bonis* e che il presupposto su cui si fondava il decreto di pagamento emesso dal giudice delegato era conseguentemente corretto.

26. Responsabilità della banca.

26.1. *Responsabilità aquiliana della banca per fornitura di informazioni inesatte.* Cass., 25 settembre 2008, n. 24084 (in *Diritto & Giustizia* 2008 e in *Riv. dottori comm.*, 2008, 6, 1236) presuppone e ribadisce il principio giurisprudenziale secondo il quale una banca, laddove eserciti la facoltà di fornire un'informazione al cliente, assume l'obbligo di fornire l'informazione esattamente, dovendo altrimenti rispondere *ex art.* 2043 c.c. dei danni ingiustamente cagionati al cliente medesimo (cfr. Cass. n. 9167/1992 e Cass. n. 5659/1998). La vicenda sottostante riporta il caso di un imprenditore individuale che, a fronte della conclusione con un cliente di un contratto di compravendita di capi di abbigliamento, provvede alla consegna dei capi al cliente, ricevendo in pagamento un certo quantitativo di assegni bancari. L'imprenditore si reca allora presso la succursale di una banca diversa da quella emittente con l'intenzione di accendere un conto corrente per versarvi gli assegni e, preliminarmente, chiede informazioni al direttore della succursale in ordine alla validità dei titoli. In presenza dell'imprenditore, il direttore della succursale telefona a un omologo della banca emittente che lo rassicura in ordine alla validità degli assegni. Tuttavia, la banca emittente non provvede al pagamento degli assegni, in quanto risulteranno

compilati su moduli oggetto di rapina e di successivo sequestro penale e, in mancanza del pagamento atteso, l'imprenditore individuale incorre in un consistente scoperto di conto corrente con la propria banca. La banca presenta allora ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Firenze per ottenere il recupero coattivo del proprio credito. Il Tribunale di Firenze emette il decreto ingiuntivo e l'imprenditore cita la banca in opposizione e presenta contemporanea domanda riconvenzionale di risarcimento del danno subito in conseguenza delle informazioni inesattamente fornitegli sulla validità degli assegni. L'imprenditore vede respinta la propria tesi tanto dal Tribunale di Firenze, tanto dalla Corte di Appello di Firenze, tanto dalla Suprema Corte di Cassazione. In tutti e tre i gradi di giudizio, l'imprenditore invoca l'applicazione del descritto principio della responsabilità aquiliana della banca per fornitura di informazioni inesatte. Tuttavia, pur confermando la piena efficacia di quel principio, sia i giudici di merito sia il giudice di legittimità concordano che, come da regola generale di cui all'art. 2043 c.c., ai fini della configurabilità di un fatto umano come illecito extracontrattuale, è necessario che siano tutti e congiuntamente ricorrenti i presupposti per un addebito a titolo di responsabilità aquiliana e, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è al danneggiato che spetta l'onere di provare la ricorrenza di tutti i presupposti. Tali presupposti non sono solo oggettivi (fatto, danno, nesso di causalità tra fatto e danno, ingiustizia del danno), ma sono anche soggettivi: oltre all'imputabilità del fatto al soggetto agente, è infatti necessario che il danneggiato dimostri anche la ricorrenza della colpevolezza del soggetto cui è imputabile il fatto. È necessario cioè che il danneggiato dimostri che il soggetto cui è imputabile il fatto che ha cagionato il danno ingiusto abbia agito con dolo o con colpa, non potendo ritenersi ricorrente un'ipotesi eccezionale di responsabilità oggettiva. Sulla base delle risultanze processuali non revisionabili dal giudice di legittimità, i giudici di merito hanno affermato che la colpevolezza della banca non risulta essere ricorrente. Infatti, non solo non può ravvisarsi nella banca e nel direttore della sua succursale un'ipotesi dolosa di consapevolezza e volontà di porre in essere l'evento dannoso, ma non può nemmeno ravvisarsi l'ipotesi colposa dell'involontarietà dell'evento dannoso accompagnata da inosservanza dei doveri precauzionali di natura giuridica (leggi, regolamenti, usi) o sociale (diligenza, prudenza, perizia). Non consta un'inosservanza di doveri giuridici, in quanto, al tempo dei fatti, non era ancora stato istituito il c.d. Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, che è stato introdotto con la l. n. 507/1999, con la conseguenza che la sua mancata consultazione da parte della banca non può essere a essa addebitata. Non consta nemmeno un'inosservan-

za di doveri sociali, in quanto il comportamento tenuto dal direttore della succursale è stato valutato come oggettivamente improntato alla diligenza, alla prudenza e alla perizia richiesta dalla legge a una banca. Se ne conclude che, in mancanza del presupposto della colpevolezza e della sua dimostrazione da parte del danneggiato, la banca non può ritenersi responsabile del danno da quest'ultimo patito a causa delle informazioni inesattamente ricevute.

B) I TITOLI DI CREDITO BANCARI

27. *Ammortamento di assegno bancario; termine per l'opposizione; applicazione della norma speciale ex art. 69 del r.d. n. 1736 del 1933.* Con sentenza del 25 luglio 2008, n. 20469 (in *Mass. Giur. it.*, 2008) la Cassazione ha chiarito che l'opposizione al decreto di ammortamento di un assegno bancario (che nel caso sottoposto al vaglio della corte era stato emesso dal pretore, competente "*ratione temporis*") va proposta nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 69 del r.d. n. 1736 del 1933 e non nei trenta giorni indicati dall'art. 2016 c.c. Secondo la Corte la disposizione codicistica va riferita alla generalità dei titoli di credito e, in quanto "*lex posterior generalis*", non è in grado di derogare alla norma anteriore speciale, in difetto di espressa indicazione normativa.

28. *Assegno bancario; accreditalimento "salvo incasso"; mancato pagamento da parte del terzo; obbligo della banca girataria per l'incasso di far levare il protesto; obbligo della banca di restituzione del titolo al correntista girante per l'incasso.* Cass., 16 luglio 2008, n. 19587 (in *Obbl. e contr.*, 2009, 5, 423, con nota di MARIANELLO) ha chiarito che alle operazioni in conto corrente si applica il principio contenuto nell'art. 1829 c.c. (richiamato dall'art. 1857 c.c.) secondo cui l'accreditalimento sul conto corrente del cliente dell'importo di un assegno trasferito dall'istituto bancario per l'incasso deve ritenersi sempre effettuato "salvo incasso": sicché se il credito non viene soddisfatto dal terzo obbligato, la banca può eliminare la partita dal conto, reintegrando il correntista nelle sue ragioni attraverso la restituzione del titolo. In considerazione di ciò la banca girataria per l'incasso di un assegno bancario è tenuta, dunque, non soltanto a far levare il protesto al fine di conservare integre le ragioni del proprio girante nei confronti degli obbligati di regresso, ma ha anche l'obbligo, discendente dal disposto del richiamato art. 1829 c.c., di restituire il titolo al correntista girante per l'incasso.

29. *Cancellazione del nominativo dal registro informatico dei protesti per firma poco leggibile e diversa da quella del titolare del conto; azionabilità ex art. 700 c.p.c.: sussistenza.* Secondo Trib. Trani (ord), 1 luglio 2008 (in *Giur. it.*, 2009, 3, 684, con nota di AMENDOLAGINE) va accolta l'istanza ex art. 700 c.p.c. volta a conseguire la cancellazione del nominativo del ricorrente dal registro informatico dei protesti tenuto presso Camera di commercio quando la firma di traenza dell'assegno bancario non risulti essere chiaramente e apparentemente leggibile e diversa da quella del titolare del conto corrente.

III. BORSA E MERCATO MOBILIARE

SOMMARIO: A) *Intermediazione mobiliare.* – 30. Servizi e attività di investimento. – 30.1. Svolgimento dei servizi e delle attività di investimento. – 30.1.1. Natura dei “criteri generali” di comportamento e conseguenze della loro violazione. – 30.1.2. Forma dei contratti. – 30.1.3. Operatore qualificato. – B) *Emittenti.* – 31. Appello al pubblico risparmio. – 31.1. Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita. – 31.2. Offerte pubbliche di acquisto e scambio. – 31.2.1. OPA obbligatoria. Natura. Responsabilità per mancata promozione dell'offerta. – C) *Sanzioni* – 32. Manipolazioni di mercato. – 33. Procedura sanzionatoria. Legittimazione all'opposizione. – 34. Procedura sanzionatoria. Fase istruttoria. Contraddittorio. – 35. Procedura sanzionatoria. Termini.

A) INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

30. Servizi e attività di investimento

30.1. Svolgimento dei servizi e delle attività

30.1.1. *Natura dei “criteri generali” di comportamento e conseguenze della loro violazione.* Trib. Rimini, 6 luglio 2007 (in *Danno e resp.*, 2008, 80 ss., con nota di PONZANELLI) ha qualificato inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 c.c. la violazione, da parte di una banca, dei doveri di informazione e di diligenza cui gli intermediari finanziari devono conformarsi nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento ai sensi del t.u.f. e del Regolamento Consob. Su questa base il tribunale pugliese ha condannato la banca a rifondere al cliente le somme versate previa restituzione, da parte del cliente, dei titoli e delle somme di danaro eventualmente percepite.

30.1.2. *Forma dei contratti.* a) Trib. Milano, 11 dicembre 2007 (in *Giur. it.*, 2008, 923), negando che i singoli ordini di borsa possano configurarsi come mere istruzioni impartite dagli investitori-mandanti

in esecuzione di un mandato conferito a monte nel contratto di negoziazione e di ricezione e trasmissione ordini (nello stesso senso, v. pure Trib. Milano 11 aprile 2008, di cui si è dato conto in *Dir. banc.*, I, 2009, 351, e Trib. Novara, 18 gennaio 2007, di cui si è dato conto in *Dir. banc.*, 2009, I, 145), ha affermato che l'obbligo di forma scritta, previsto a pena di nullità dall'art. 23 del t.u.f. per tutti i contratti che attengono alla prestazione di servizi di investimento, deve ritenersi applicabile anche ai singoli ordini di acquisto attraverso i quali la prestazione di quei servizi si realizza.

30.1.3. *Operatore qualificato.* a) Trib. Milano, 7 aprile 2008 (in *Corr. giur.*, 2008, 1749 ss., con nota di SESTA) ha escluso che l'intermediario finanziario, che intrattenga rapporti con società o persone giuridiche le quali, ai sensi del previgente art. 31 Reg. Consob Intermediari, si siano dichiarate "operatori qualificati" per il tramite dei propri legali rappresentanti, abbia l'obbligo di verificare in concreto l'effettiva sussistenza della specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni e strumenti finanziari dichiarata dall'ente.

Il medesimo principio di diritto è alla base di Trib. Vicenza, 17 agosto 2007 (in *Corr. Giur.*, 2008, 41 ss., con nota di SANGIOVANNI), che ha considerato "operatore qualificato" una s.n.c. che, tramite il suo rappresentante legale, aveva sottoscritto più volte contratti derivati autocertificando tale sua qualità. In senso conforme, v. pure Trib. Venezia, 8 novembre 2007, in *Giur. it.*, 2008, 2235, con nota di FIORIO)

b) App. Venezia, 16 luglio 2008 (in *Corr. merito*, 2008, 1261 ss., con nota di BRUNO) ha negato la correttezza dell'operato di un intermediario finanziario che aveva considerato una società propria cliente "operatore qualificato" esclusivamente sulla base della dichiarazione resa dal legale rappresentante di quest'ultima. Secondo la Corte veneta tale qualificazione può conseguire soltanto alla verifica in concreto del possesso da parte della clientela dei requisiti richiesti dall'art. 31 Reg. Consob Intermediari, vigente all'epoca dei fatti di causa.

In senso analogo, Trib. Vicenza, 12 febbraio 2008 (in *Giur. it.*, 2008, 2235, con nota di FIORIO), ove la specificazione che l'onere dell'intermediario di provare la sussistenza dei requisiti per classificare un ente meta-individuale come operatore qualificato scatta anche in presenza di una dichiarazione in tal senso del legale rappresentante di tale ente, sempre che dalla medesima dichiarazione non emergano circostanziati elementi dai quali sia possibile dedurre che l'investitore è effettivamente in grado di comprendere natura e rischi della specifica operazione.

c) Trib. Verona, 28 novembre 2007 (in *Giur. it.*, 2008, 2235, con nota di FIORIO) ha affermato la natura negoziale della dichiarazione del legale rappresentante di una società con la quale venga dichiarato il possesso da parte di quest'ultima di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, facendo da ciò discendere che essa, quando proviene da un cliente in effetti inesperto, è priva di valore giuridico se l'intermediario abbia ommesso di informare quest'ultimo delle caratteristiche e dei rischi dello specifico prodotto oggetto del servizio di investimento prestato.

B) EMITTENTI.

31. Appello al pubblico risparmio

31. 1. *Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita.* Trib. Milano, 3 giugno 2008 (in *Resp. civ.*, 2008, 2088, con nota di BERTOLINI; in *Dir. prat. soc.*, 2008, fasc. 24, 80, con nota di GAETA) ha negato che possa riconoscersi una ipotesi di sollecitazione occulta all'investimento, in violazione dell'art. 94 t.u.f., in difetto di prova circa il fatto che l'offerta di fatto sia stata rivolta, secondo modalità uniformi e standardizzate, a un numero indeterminato e indistinto di investitori non istituzionali.

31.2. Offerte pubbliche di acquisto e scambio

31.2.1. *OPA obbligatoria. Natura. Responsabilità per mancata promozione dell'offerta.* a) Trib. Milano 29 maggio 2008 (in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2008, II, 635 ss., con nota di TUCCI), confermandosi all'orientamento accolto in Trib. Milano, 17 maggio 2007, di cui si è dato conto in *Dir. Banc.*, 2009, I, 354, ha riconosciuto la *ratio* della disciplina dell'OPA obbligatoria, non già nel principio della parità di trattamento di cui all'art. 93 t.u.f., ma nella tutela degli azionisti di minoranza, e segnatamente nella tutela del valore della loro partecipazione (*rectius*: del diritto di voto incorporato nella partecipazione) rispetto dall'acquisto del controllo della società da parte di un terzo. Su questa base, la violazione dell'obbligo di lanciare l'OPA al superamento della soglia di partecipazione legislativamente prefissata è stata ritenuta fonte di responsabilità di natura contrattuale, in quanto inadempimento di una obbligazione *ex lege* (art. 1173 c.c.).

C) SANZIONI

32. *Manipolazioni di mercato*. App. Torino, 23 gennaio 2008 (in *Società*, 2008, 1103, con nota di SPORTA CAPUTI; in *Mondo banc.*, 2008, fasc. 4, 43, con nota di LEMMA), giudicando sull'opposizione proposta avverso una sanzione amministrativa pecuniaria comminata dalla Consob ex art. 187-ter t.u.f., ha riconosciuto la configurabilità dell'illecito amministrativo di manipolazione del mercato di cui alla citata norma del t.u.f. in presenza di comunicati stampa – effettuati su richiesta della Consob, ai sensi dell'art. 114, co. 5, t.u.f. – contenenti informazioni oggettivamente false e in quanto tali potenzialmente decettive per il mercato. Secondo la Corte torinese il legislatore attraverso l'art. 187-ter avrebbe inteso apprestare una tutela anticipata dell'integrità del mercato, prevedendo che a integrare l'illecito amministrativo di manipolazione del mercato siano sufficienti contegni informativi idonei anche solo astrattamente ad attentarne il corretto funzionamento, come emergerebbe dal tenore letterale della disposizione normativa (“forniscono o siano suscettibili di fornire”).

33. *Procedura sanzionatoria. Legittimazione all'opposizione*. App. Genova, 21 febbraio 2008 (decr.), (in *Le società*, 2008, 860 ss., con commento di GROSSI), giudicando, ai sensi dell'art. 195 t.u.f., su una opposizione avverso una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Consob ed espressamente richiamando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha ritenuto privo di legittimazione l'autore della violazione sanzionata in ragione del fatto che, nel caso di specie, il pagamento del relativo importo era stata ingiunto alla sola SIM. Secondo la Corte genovese, ai fini della legittimazione all'opposizione, unico dato rilevante è l'essere stato destinatario in concreto dell'ingiunzione di pagamenti, essendo invece ininfluenza che, ai sensi dell'art. 195, co. 9, t.u.f., la società ingiunta sia obbligata ad agire in regresso contro l'autore della violazione. Ciò in quanto quest'ultimo potrà far valere ogni eccezione e deduzione in ordine alla legittimità della sanzione nel giudizio avente a oggetto l'obbligatoria azione di regresso, non potendo la decisione del giudizio di opposizione spiegare effetto nei suoi confronti.

34. *Procedura sanzionatoria. Fase istruttoria. Contraddittorio*. App. Genova, 21 febbraio 2008 (decr.), cit., disapplicando il Regolamento Consob n. 15086/2005 per contrasto con l'art. 195 t.u.f., ha dichiarato la nullità di una delibera Consob con la quale veniva irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria in conseguenza della violazione del principio del contraddittorio nel corso della fase istruttoria del relativo procedi-

mento sanzionatorio. Secondo la Corte genovese, il procedimento sanzionatorio che ha portato all'adozione della delibera Consob opposta, il quale è stato condotto sulla base di quanto prevede il Regolamento Consob 21 giugno 2005, n. 15086, avrebbe violato l'art. 195 t.u.f. nel momento in cui non ha assicurato un effettivo contraddittorio tra Ufficio Sanzioni Amministrative e gli interessati. In particolare, la censura, espressamente estesa dai giudici liguri al Regolamento n. 15086/2005, si è appuntata sul fatto che, differentemente da quanto era avvenuto nella fase innanzi alla Divisione competente, agli interessati non era stato consentito interloquire con le conclusioni, peraltro particolarmente articolate e in parte anche nuove rispetto alle iniziali contestazioni, rassegnate dall'Ufficio sanzioni amministrative.

35. *Procedura sanzionatoria. Termini.* a) Cass., 20 febbraio 2008, n. 4329 (in *Le società*, 2008, 1096, con commento di LEGGIERI), modificando l'orientamento espresso in una precedente e articolata sentenza (cfr. Cass. 9 marzo 2005, n. 5099), ha stabilito che nel procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 195 t.u.f. (nel caso di specie preso in esame nella versione previgente alla novella del 2005: cfr. l. 18 aprile 2005, n. 62), al termine di centottanta giorni per la formulazione della proposta sanzionatoria da parte della Consob al Ministero non deve essere riconosciuta natura perentoria. Ciò in quanto il Regolamento interno Consob non è idoneo a modificare le disposizioni relative al procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla l. n. 689 del 1981. Su questa base, la Corte ha cassato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, il decreto con il quale detta Corte aveva ritenuto l'illegittimità del provvedimento ministeriale di irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 195 t.u.f.

b) App. Torino, 23 gennaio 2008, cit., ha affermato che il decorso del termine di centoventi giorni dalla contestazione degli addebiti, entro il quale, ai sensi del Reg. Consob n. 12697/2000, possono essere presentati memorie scritte e documenti nell'ambito del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 195 t.u.f., non preclude la prosecuzione dell'attività inquirente dell'ufficio. È questo, infatti, secondo la Corte, un termine preordinato esclusivamente a delimitare l'attività asseverativa e probatoria del soggetto indagato; ciò che tuttavia non esclude che nella successiva fase, che si svolge innanzi all'Ufficio sanzioni amministrative, l'indagato riacquisti la facoltà di produrre memorie e documenti.

La medesima sentenza ha poi sostenuto la natura ordinatoria del termine di duecentodieci giorni dalla contestazione degli addebiti, entro il quale, ai sensi del Reg. Consob 15086/2005, la Divisione mercati deve provvedere a trasmettere gli atti del procedimento all'Ufficio sanzioni amministrative, che provvede poi a proporre la sanzione da irrogare alla Commissione. A tale conclusione la Corte giunge sulla base della *ratio* del Reg. Consob 15086/2005, che andrebbe riconosciuta nella volontà di dare attuazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 187-*septies* t. u.f., alla separazione tra fase istruttoria e fase decisoria; separazione avvenuta articolando il procedimento in diverse fasi innanzi a diverse divisioni interne Consob. Con tale *ratio*, secondo la Corte, contrasta ogni interpretazione che riconosca alla scansione temporale delle due fasi, attuata dal citato Regolamento, l'effetto di limitare i poteri e le funzioni delle singole divisioni.

